



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Provincia di PALERMO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In merito al giudizio espresso dal TAR di Palermo con la sentenza n. 80/2016, con la quale è stato accolto il ricorso relativo alla determinazione delle tariffe TARES per l'anno d'imposta 2013, si ritiene doveroso portare a conoscenza della cittadinanza le proprie considerazioni.

Le argomentazioni che hanno originato l'accoglimento di uno dei motivi del ricorso, appaiono frutto di un grossolano equivoco che potrà agevolmente essere chiarito nel successivo grado di giudizio.

Si ritiene che, come avvenuto per tutti gli altri rilievi mossi ad oggetto di ricorso e che sono stati rigettati, anche quello relativo alla presunta erronea determinazione dei costi inseriti nel piano finanziario possa essere facilmente confutato.

Occorre far rilevare che nell'esercizio 2013 non vi era alcun contratto di servizio in vigore, atteso che il CO.IN.R.E.S. già si trovava in stato di liquidazione volontaria, avendo preso atto con i propri provvedimenti n. 10 e n. 11 del 23.10.2010 dell'impossibilità di continuare a svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per garantire il servizio di che trattasi sono state emanate, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06, apposite ordinanze sindacali contingibili ed urgenti con lo scopo di intervenire in sostituzione del CO.IN.R.E.S. in liquidazione inadempiente, onde gestire la situazione emergenziale venutasi a creare.

Con dette ordinanze ci si faceva, quindi, carico di utilizzare il personale CO.IN.R.E.S. per la raccolta, spazzamento e conferimento dei rifiuti R.S.U., presso la discarica autorizzata, provvedendo a sostenere direttamente tutte le altre spese del servizio, quali conferimento in discarica, carburante, manutenzione mezzi, acquisti materiali e dispositivi vari e quant'altro necessario, oltre al costo del personale liquidato direttamente al CO.IN.R.E.S. sulla base di rendicontazioni mensili.

Pertanto solo una lacunosa ed approssimativa conoscenza dei fatti può far riferimento al contratto di servizio a suo tempo sottoscritto al rep. n. 20 del 21.07.2005, atteso che lo stesso ha esaurito gli effetti del piano industriale in esso ricompreso che aveva una durata quinquennale 2005/2009.

Detto piano prevedeva, infatti, la quantificazione complessiva del corrispettivo per l'espletamento del servizio da corrispondere al CO.IN.R.E.S. da parte di tutti i Comuni soci per ciascun anno di riferimento.

Il piano industriale scaduto nel 2009 non è stato mai più aggiornato.

Conseguentemente dal 2010 in avanti, non vi era alcun corrispettivo contrattualmente definito da corrispondere al CO.IN.R.E.S., in quanto, come precedentemente specificato, il Consorzio è stato posto in liquidazione ed il servizio assicurato nella situazione emergenziale, con apposite ordinanze.

Per l'anno 2013, nel rigoroso rispetto della legge, tutti i costi necessari per assicurare l'espletamento del servizio sono stati analiticamente previsti nel relativo piano finanziario, iscritti nel bilancio di previsione e liquidati nell'intero ammontare così come indicato nell'apposito rendiconto economico.

Costi che, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto nella sentenza, fanno riferimento esclusivamente a tutti gli oneri di gestione necessari per assicurare la copertura del servizio nell'anno 2013 e non già **"per assicurare le fonti di finanziamento necessarie a saldare le ingenti spese di gestione del Consorzio"**.

Sugli utenti, quindi, sono stati fatti gravare solo i costi effettivi e documentati con esclusione di qualunque onere diverso, o peggio, duplicazioni per lo stesso servizio.

A tal proposito, come sancito dal C.G.A. con propria decisione del 27.11.2012 n. 1046, nel piano finanziario è stata chiaramente definita la latitudine della potestà impositiva di cui all'art. 4 della L.R. 9/10 che impone la copertura integrale di costi connessi all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambito comunale, escludendo ogni forma di gradualità e/o progressività se non quella di garantire la totale copertura del costo del servizio.

L'incremento delle tariffe, ai fini della copertura dei costi correlati, deve essere letto anche alla luce delle necessità di garantire altre cogenti disposizioni legislative cui l'Ente deve obbligatoriamente soggiacere.

L'applicazione di un incremento percentuale uniforme, confermando, di fatto, l'attualità e validità del vigente impianto tariffario che comportava alla data di approvazione della deliberazione una equilibrata distinzione tariffaria tra le varie categorie, anche in rapporto con i corrispondenti costi di servizio, non è indiscriminato, nella misura in cui si applica a basi tariffarie già ritenute adeguatamente differenziate in maniera equilibrata tra le varie categorie.

Per quanto sopra evidenziato, pertanto, la sentenza in questione si presta a numerosi rilievi che verranno opportunamente fatti valere nel giudizio di appello, ritenendo, per quanto specificato, che il Comune abbia correttamente determinato le tariffe in ossequio a tutta la normativa di riferimento.

Lercara Friddi, lì 25.01.2016

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE